



Al:

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Viale XXI Aprile, n. 51, Cap. 00162,

ROMA (RM)

[RM0010218p@pec.gdf.it](mailto:RM0010218p@pec.gdf.it)

Signor Presidente della I Commissione Affari Costituzionale della Camera dei Deputati

- On. Brescia Giuseppe –

mail: [brescia\\_g@camera.it](mailto:brescia_g@camera.it)

ROMA (RM)

Signor Presidente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati

- On. Rizzo Gianluca –

mail: [rizzo\\_g@camera.it](mailto:rizzo_g@camera.it)

ROMA (RM)

Signor Presidente della I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica

- Sen. Borghesi Stefano –

mail: [stefano.borghesi@senato.it](mailto:stefano.borghesi@senato.it)

ROMA (RM)

Signor Presidente della IV Commissione Difesa del Senato della Repubblica

- Sen. Tesei Donatella –

mail: [donatella.tesei@senato.it](mailto:donatella.tesei@senato.it)

ROMA (RM)

**OGGETTO:** Schema di Decreto Legislativo c.d. "correttivo bis" al riordino dei ruoli del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate D.Lgs. 95/17 – criticità ruolo Ispettori.

Come noto, lo scorso 26 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo "*correttivo*" da applicare al D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli delle Forze di polizia (il c.d. Riordino delle Carriere).

Il citato schema di provvedimento legislativo, così come presentato, dovrà passare al vaglio delle competenti Commissioni Parlamentari per i pareri normativamente previsti e del Consiglio di Stato, per la successiva approvazione governativa entro il 31.12.2019.

Allo stato si è avuto modo di rilevare che nessuna delle Associazioni Sindacali ad ordinamento militare e civile, opportunamente interpellate sul tema dallo scrivente Sindacato, è stata sentita dalla compagine politica e dalla propria Amministrazione al fine di recepire le criticità individuate nello schema di decreto legislativo in esame.



Anche se lo schema dei correttivi proposti può essere complessivamente accolto con favore dalla nostra Compagine, ci corre l'obbligo di segnalare l'evidente sperequazione che colpirà il ruolo Ispettori, spalancando le porte agli ulteriori aggravii di spesa scaturenti dall'insorgere di prevedibili contenziosi amministrativi.

In particolare, l'articolo 36, comma 15°, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha stabilito che le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione "a scelta per esami". Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianità di grado di seguito indicato:

- a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
- b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
- c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.

La procedura transitoria per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di Maresciallo Aiutante sopra specificata, nonostante la precisa individuazione operata dal D.lgs. n. 95/2017, non è stata trasfusa e valorizzata nella norma correttiva, annullando, di fatto, il beneficio correttamente attribuito nel 2017 con l'introduzione del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

I vincitori dei due concorsi interni indetti dal Corpo (ci riferiamo ai Marescialli Aiutanti promossi con la procedura in parola con decorrenza nel grado 01/01/2017 e 01/01/2018) non sono menzionati nelle procedure transitorie che prevedono la riduzione degli anni di permanenza nel grado per l'avanzamento a Luogotenente, sebbene abbiano la stessa decorrenza di promozione al grado degli altri Marescialli Aiutanti.

La paradossale disattenzione, produrrà ulteriori danni ad alcuni dei vincitori del concorso con decorrenza 01/01/2017. Infatti, se uno dei promossi al grado di Maresciallo Aiutante ai sensi del comma 14 del citato art. 36 D.Lgs. 95/2017, con decorrenza 01/04 e 01/07/2017, non avesse partecipato al citato concorso per retrodatare la decorrenza del grado al 01/01/2017, avrebbe beneficiato dell'agevolazione per il successivo passaggio al grado di Luogotenente con una permanenza ridotta, nella fase transitoria, a 6 anni e non 8 come previsto nella fase "a regime".

In estrema sintesi: i Marescialli Aiutanti promossi con la procedura "a scelta per esami" con l'introduzione del decreto correttivo bis si vedranno annullati i vantaggi scaturenti dalla



partecipazione al concorso e, inoltre, verranno scavalcati dai colleghi che hanno scelto di non partecipare al concorso.

Tale sperequazione lede il principio sancito dall'art. 97 della Carta Costituzionale, articolo che impone alla Pubblica Amministrazione di operare secondo i principi generali di buon andamento ed imparzialità, a corollario dei quali la recente normativa sull'azione amministrativa ha operato uno specifico rimando ai criteri generali di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza che devono caratterizzare l'operato dei pubblici poteri.

Ricade quindi in capo a ciascun dipendente pubblico la responsabilità di fare propri, nei fatti, i principi generali dell'ordinamento ed a questi conformare i propri comportamenti ed atteggiamenti, senza cadere in sperequazioni e disuguaglianze che possono esporre l'Amministrazione statale a potenziali azioni risarcitorie da parte del cittadino che vede lesi i suoi diritti.

In attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, auspicando il favorevole e tempestivo intervento sul tema, si porgono cordiali saluti.

Roma, 22 ottobre 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cav. Gaetano Insinna